

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Regolamento della Commissione OPA, R-COPA)

del 21 luglio 1997 (Stato 23 marzo 1999)

Approvato dalla Commissione delle banche l'11 agosto 1997

*La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione),
visto l'articolo 23 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 1995¹ sulle borse
(LBVM, detta qui di seguito «legge»),
decreta:*

Capitolo 1: Attività

Art. 1 Offerte pubbliche di acquisto (art. 23 cpv. 3 LBVM)

La Commissione sorveglia l'osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto volontarie e obbligatorie. In particolare, per ogni offerta pubblica di acquisto emana raccomandazioni che accertano se queste disposizioni sono state rispettate.

Art. 2 Ordinanze e regolamenti (art. 20 cpv. 5, 23 cpv. 2, 28, 29 cpv. 3, 30 cpv. 2, 31 cpv. 5, 32 cpv. 6 LBVM)

¹ La Commissione presenta alla Commissione delle banche proposte per l'emana-
zione o la modifica di disposizioni dell'ordinanza del 25 giugno 1997² della Com-
missione delle banche sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVM-CFB),
riguardanti la pubblicità delle partecipazioni e l'obbligo di presentare un'offerta.

² La Commissione emana l'ordinanza sulle offerte pubbliche di acquisto e la sotto-
pone per approvazione alla Commissione delle banche.

³ La Commissione emana il proprio regolamento e lo sottopone per approvazione
alla Commissione delle banche.

⁴ La Commissione può redigere circolari e pareri, segnatamente per informare gli
interessati della sua prassi.

RU 1997 2080

¹ RS 954.1

² RS 954.193

Art. 3 Pubblicazioni
(art. 23 cpv. 3 LBVM)

¹ D'intesa con la Commissione delle banche, la Commissione pubblica i testi applicabili alle offerte pubbliche di acquisto e alla pubblicità delle partecipazioni, come pure le decisioni e le raccomandazioni principali per questi settori.

² La Commissione pubblica annualmente un rapporto sulla propria attività.

Capitolo 2: Organizzazione

Art. 4 Rappresentanza
(art. 23 cpv. 1 LBVM)

La Commissione è rappresentata dal proprio presidente o vicepresidente, con firma individuale. Il diritto di rappresentanza può essere delegato ad altri membri della Commissione o a collaboratori.

Art. 5 Sede e presidenza
(art. 23 cpv. 1 LBVM)

¹ La sede della Commissione è Zurigo.³

² Il presidente della Commissione dirige la segreteria. È responsabile di tutti i rapporti con terzi, compresa la stampa.

³ Il vicepresidente esercita tutte le competenze del presidente qualora quest'ultimo ne fosse impossibilitato.

Art. 6 Collaboratori
(art. 23 cpv. 1 LBVM)

¹ I collaboratori della Commissione sono nominati dalla Commissione stessa.

² Sono assunti sulla base di un contratto di diritto privato.

³ Sono subordinati al presidente.

Art. 7 Consultazioni
(art. 23 cpv. 1 LBVM)

La Commissione può consultare rappresentanti dei commercianti di valori mobiliari (segnatamente commercianti di valori mobiliari attivi in particolare nel settore delle offerte pubbliche di acquisto), dei revisori, delle società quotate svizzere, degli investitori e delle autorità straniere che esercitano un'attività analoga.

³ Nuovo testo giusta il n. I del R della Commissione OPA del 5 gen. 1999, approvato dalla Commissione delle banche il 25 feb. 1999 e in vigore dal 1° aprile 1999 (RU 1999 1234).

Art. 8 Preventivo
(art. 23 cpv. 5 LBVM)

¹ Ogni anno, prima della fine del mese di settembre, il presidente sottopone alla Commissione un progetto di preventivo per l'anno seguente.

² ...⁴

³ Il preventivo è approvato dalla Commissione. Esso viene sottoposto alla Borsa svizzera che può presentare le proprie osservazioni entro un mese. In caso di divergenze decide la Commissione delle banche.

Art. 9 Conto annuale
(art. 23 cpv. 5 LBVM)

¹ Il conto annuale è verificato da una società di revisione designata ogni anno dalla Commissione, dopo consultazione con la Borsa svizzera.

² Nel corso della primavera successiva il presidente sottopone alla Commissione il conto annuale e il rapporto di revisione.

³ Il conto annuale è approvato dalla Commissione. Esso viene sottoposto alla Borsa svizzera che può presentare le proprie osservazioni entro un mese. Eventuali osservazioni sono trasmesse alla Commissione delle banche.

Art. 10 Indennità dei membri
(art. 23 cpv. 5 LBVM)

¹ Ogni membro della Commissione riceve il rimborso delle sue spese e un'indennità annua di 5000 franchi.

² Per l'esame di ogni singola offerta i membri della Commissione ricevono un'indennità di 4000 franchi per l'attività in quanto presidente di una delegazione e di 2000 franchi per l'attività in quanto membro di una delegazione. A seconda della mole di lavoro il presidente della Commissione può modificare queste indennità.⁵

³ D'intesa con il vicepresidente, il presidente della Commissione può attribuire a taluni membri compiti particolari e assegnare loro un'indennità adeguata.

⁴ In luogo delle indennità di cui ai capoversi precedenti, il presidente della Commissione riceve un'indennità annua fissata dalla Commissione stessa nell'ambito del preventivo, su proposta del vicepresidente.

Art. 11 Proventi
(art. 23 cpv. 5 LBVM)

¹ Sulla base del preventivo annuo, la Borsa svizzera versa anticipi trimestrali alla Commissione.

⁴ Abrogato dal n. I del R della Commissione OPA del 5 gen. 1999 approvato dalla Commissione delle banche il 25 feb. 1999 (RU 1999 1234).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I del R della Commissione OPA del 5 gen. 1999, approvato dalla Commissione delle banche il 25 feb. 1999 e in vigore dal 1° aprile 1999 (RU 1999 1234).

² La Commissione preleva le tasse di cui all'articolo 23 capoverso 5 della legge, all'articolo 62 dell'ordinanza commissionale del 21 luglio 1997⁶ sulle offerte pubbliche di acquisto (O-COPA) e all'articolo 35 capoverso 6 OBVM-CFB⁷. La Commissione esenta, completamente o parzialmente, la Borsa svizzera dal versamento di anticipi trimestrali qualora le tasse percepite lo consentano.

Capitolo 3: Disposizioni amministrative

Art. 12 Sedute

(art. 23 cpv. 1 e 3 LBVM)

¹ Il presidente convoca la Commissione secondo i bisogni o su richiesta di uno dei suoi membri.

² Il luogo delle sedute è fissato di caso in caso dal presidente.

Art. 13 Decisioni

(art. 23 cpv. 1 LBVM)

La Commissione prende le proprie decisioni in occasione delle sedute o mediante circolazione degli atti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri.

Art. 14 Raccomandazioni

(art. 23 cpv. 3 LBVM)

Le raccomandazioni (art. 1 del presente regolamento e art. 3 dell'ordinanza commissionale del 21 luglio 1997⁸ sulle offerte pubbliche di acquisto) sono adottate a maggioranza dei membri della delegazione in occasione di sedute o mediante circolazione degli atti.

Art. 15 Segreto d'ufficio

(art. 23 cpv. 1 LBVM)

¹ I membri e i collaboratori della Commissione sottostanno al segreto d'ufficio per tutti gli affari che vengono loro sottoposti nonché riguardo alle deliberazioni della Commissione stessa.

² Il segreto d'ufficio non è applicabile nei confronti della Commissione delle banche.

Art. 16 Informazione della Commissione delle banche

(art. 23 cpv. 4 LBVM)

¹ La Commissione comunica per informazione le sue raccomandazioni alla Commissione delle banche.

⁶ RS 954.195.1

⁷ RS 954.193

⁸ RS 954.195.1

² Se ammette eccezioni alle disposizioni dell'ordinanza commissionale del 21 luglio 1997⁹ sulle offerte pubbliche di acquisto, la Commissione lo indica in una nota motivata a destinazione della Commissione delle banche.

Art. 17 Incompatibilità
(art. 23 cpv. 1 LBVM)

¹ I membri della Commissione non esprimono pubblicamente il loro parere in merito a offerte pubbliche di acquisto in corso o già concluse.

² I membri della Commissione evitano di esprimere pubblicamente opinioni che divergano dai pareri della Commissione su questioni di principio.

³ Dinanzi alla Commissione i suoi membri non rappresentano alcuna parte. Essi non emanano alcun parere giuridico su questioni concernenti le offerte pubbliche di acquisto.

⁴ I membri della Commissione limitano eventuali attività di consulenza nel campo delle offerte pubbliche di acquisto alla loro attività professionale abituale. Se svolgono una tale attività di consulenza ne danno avviso al presidente della Commissione al più tardi al momento dell'apertura del procedimento dinanzi alla Commissione stessa.

Art. 18 Ricusazione
(art. 23 cpv. 1 LBVM)

¹ Se uno dei motivi di ricusazione ai sensi dell'articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa¹⁰ concerne un membro, quest'ultimo deve ricusarsi.

² I motivi di ricusazione possono concernere sia il membro stesso della Commissione sia la società per la quale è attivo.

³ Se l'esistenza di un motivo di ricusazione è contestata, decide la Commissione delle banche.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

⁹ RS 954.195.1

¹⁰ RS 172.021

